SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1789)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati SERRENTINO, BOZZI, CRISTOFORI, LABRIOLA, PELLICANÒ, PIRO, REGGIANI, VISCO, BASLINI, BATTISTUZZI, FACCHETTI, PATUELLI, ARISIO, DA MOMMIO, FERRARI Marte, BIANCHINI, MORO, ORSENIGO, SANGALLI e USELLINI

(V. *Stampato Camera n.* **3460**)

approvato dalla XIII Commissione permanente (Lavoro - Assistenza e previdenza sociale - Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 16 aprile 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 aprile 1986

Modifica all'articolo 6, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Pensioni e previdenza sociale - Professioni*)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 6, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, le parole: « qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente », sono sostituite dalle seguenti: « qualora l'agente o il rappresentante di commercio eserciti la sua attività per un solo preponente ».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.